

3307

fr

0

11 luglio 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la revisione dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

vi ringraziamo per averci interpellato in merito alla procedura di consultazione concernente la revisione dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Di seguito, nei termini assegnati, esprimiamo il nostro parere.

1. Considerazioni generali

Lo scrivente Consiglio prende atto che la presente revisione dell'OTLEF trae origine dall'adozione dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d nLEF, con cui è stata istituita una nuova procedura che permette al debitore escusso di chiedere all'Ufficio di esecuzione di non dare notizia a terzi circa provvedimenti esecutivi se, per tre mesi, il creditore non ha preso provvedimenti per eliminare l'opposizione. L'art. 12b nOTLEF prevede la riscossione di una tassa per tali domande e per il loro trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione. La revisione contempla altre proposte di modifica della OTLEF rivelatesi necessarie (possibilità di fatturare un supplemento anche per la stesura di atti, aumento delle tasse per le decisioni nella procedura sommaria di esecuzione quando il valore litigioso è elevato, ecc.), come pure adeguamenti alle mutate condizioni quadro dello standard e-LEF (possibilità di riscuotere una tassa per il rilevamento di domande che non sono state presentate in forma elettronica da unità amministrative e soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio, distinzione tra tasse e spese per i costi connessi con il gruppo e-LEF).

Il Consiglio di Stato condivide in generale le modifiche proposte con le osservazioni che seguono, relative ai singoli articoli.

2. Sulle singole disposizioni

Per quanto concerne l'articolo 9 nOTLEF, è condivisa la modifica proposta con il nuovo capoverso 1^{bis}, che permette di tenere conto in maniera equa dell'attività svolta facendo capo a una tariffa che considera il tempo effettivamente impiegato per la stesura dell'atto in luogo di ricorrere unicamente a una tariffa forfettaria. Anche il prelievo di una tassa di 5 franchi (art. 9 cpv. 5 e 6 nOTLEF) deve essere valutato positivamente, poiché potrebbe invogliare

maggiormente i creditori a usare il canale e-LEF. Si precisa che in Ticino l'utilizzo di tale modo di trasmissione delle domande è superiore alla media nazionale, attestandosi al 60% circa delle domande presentate.

A mente dello scrivente Consiglio, la tassa proposta con il nuovo articolo 12b nOTLEF è sicuramente sopportabile per il debitore escusso indebitamente, giacché la nuova procedura prevista dall'art. 8a cpv. 3 nLEF migliora notevolmente la sua posizione rispetto al diritto previgente, che prevedeva unicamente la via giudiziaria per la cancellazione dei precetti esecutivi emessi a scopo vessatorio. Rileviamo che a nostro avviso, le spese connesse con tale procedura sono sicuramente maggiori dell'importo richiesto con la modifica legislativa, che accogliamo favorevolmente.

La modifica dell'articolo 13 capoverso 2^{bis} nOTLEF è accolta con favore, trattandosi di una proposta che codifica una prassi in uso negli Uffici di esecuzione del Cantone Ticino, ma non uniformemente applicata. La giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. pagina 3 del rapporto esplicativo) unita alla nuova tassa potrebbe permettere di ridurre il numero di precetti esecutivi non ritirati al primo tentativo di notifica tramite spedizione postale. L'abrogazione della lettera d del capoverso 3 permette di fare chiarezza e di ridurre gli errori in ambito di fatturazione delle spese postali. Con la nuova lettera f al capoverso 3 si tutela maggiormente il creditore da eventuali errori commessi dall'Ufficio esecuzione nell'ambito del trattamento delle domande presentate via e-LEF, evitando di accollare i costi di tali errori al creditore stesso.

Per quanto attiene all'articolo 15a nOTLEF, la nuova formulazione del capoverso 1, oltre a chiarire l'ammontare della tassa nel caso di domande crescenti, permette ai Cantoni di allestire in maniera più precisa i rendiconti di attività per l'allestimento del consuntivo e del preventivo, essendo i dati statistici relativi alle domande e-LEF disponibili già in dicembre.

Segnaliamo una discrepanza tra il tenore della norma figurante nel disegno di legge "*per le prime 1 000 domande...dalla 1 000 alla 5 000....dalla 5 000 alla 10 000...*" e quanto figura nel rapporto esplicativo "*per le prime 999 domande..*" (cfr. pagina 4 del rapporto esplicativo). Non è ad esempio chiaro quale tassa vada applicata per la 1000esima domanda (fr. 1.- o -.90?).

La prevista tassa di fr. 2.- per ogni domanda e-LEF (capoverso 3) è giustificata dai problemi generati nell'attività operativa dagli Uffici che non si sono ancora adeguati all'ordinanza e-LEF. La fatturazione prevista al capoverso 4 va ritenuta corretta, in quanto si tratta di un onere causato dagli Uffici che non si sono ancora adeguati alla nuova modalità operativa. Si precisa che, non potendo tale tassa essere accollata al creditore, i costi causati da un'errata applicazione nella trattazione delle domande e-LEF rimangono a carico dei Cantoni.

Va accolta positivamente anche la prevista fatturazione delle spese connesse all'utilizzo di periti esterni per la ricerca di errori e la loro soluzione a coloro che hanno causato i problemi (articolo 15b nOTLEF). Si tratta di una norma che disciplina le spese connesse con lo standard e-LEF e le indica esplicitamente per evitare equivoci. Tale ordinamento impedisce l'insorgere di contestazioni con il rischio che queste spese rimangano a carico della Confederazione.

Lo scrivente Consiglio condivide anche la proposta di non riscuotere una tassa per la registrazione del ritiro di un'esecuzione di cui all'articolo 41 nOTLEF, in quanto è una misura che dovrebbe favorire maggiormente un accordo tra il debitore e il creditore per evitare di comunicare il procedimento esecutivo a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. c nLEF). Inoltre il ritiro dell'esecuzione causa all'Ufficio un onere esiguo tale da giustificare la gratuità dell'operazione.

La modifica prevista all'articolo 48 capoverso 1 nOTLEF tiene giustamente conto degli elevati valori economici in gioco, in particolare nell'ambito dei sequestri, il cui importo supera spesso il milione di franchi. Tale norma riveste un'importanza particolare per il Cantone Ticino, dove ogni anno si registrano circa 800 procedure di sequestro. Contestualmente a tale norma, segnaliamo un errore contenuto nel rapporto esplicativo: se l'articolo 251 CPC menziona sì le decisioni in

materia di fallimento e concordato (lett. a), in mancanza di un valore litigioso determinabile le tasse per le stesse sono disciplinate specialmente dagli art. 52-54 OTLEF. Quanto al capoverso 2, rileviamo come anche in questo caso la norma rivesta particolare importanza per il nostro Cantone dove le procedure di sequestro derivanti da exequatur sono diverse decine all'anno, con valori estremamente elevati. In quest'ottica, riteniamo necessario che venga chiarito se la nuova tassa per la decisione giudiziaria sull'esecutività di una decisione straniera secondo l'art. 271 cpv. 3 LEF (da fr. 300.-- a fr. 1'000.--) va aggiunta a quella per la pronuncia di un sequestro o se essa si sostituisce alla tassa prevista dall'art. 48 cpv. 1 OTLEF (ora fino a fr. 4'000.--) per la tassa di sequestro. Quanto precede, pare in ogni caso essere errato, non sussistendo a nostro parere alcun valido motivo per trattare in modo diverso le decisioni di exequatur a seconda che venga concesso o meno anche il sequestro, e viceversa. Riteniamo quindi che per la decisione di exequatur la tassa vada fissata secondo la tariffa cantonale (e l'art. 52 CLug, se rientra nel campo d'applicazione della Convenzione) e per la decisione di sequestro secondo l'art. 48 cpv. 1 OTLEF; se sono decretati sia l'exequatur sia il sequestro vanno quindi prelevate entrambe le tasse. L'articolo 48 cpv. 3 nOTLEF non può invece essere condiviso. La tassa dell'art. 48 cpv. 1 OTLEF ha già di per sé carattere sociale e per valori litigiosi fino a fr. 30'000.-- non supera fr. 500.--. A mente degli scriventi, non si vede quindi perché esentare alcuni creditori o debitori. Le cause a procedura sommaria a norma della LEF non vertono su crediti di lavoro o di altro tipo, ma su rifiuti di pagare. Non raramente l'escusso è il datore di lavoro che per guadagnare tempo interpone opposizione all'esecuzione o al sequestro del lavoratore che pertanto non merita alcun trattamento di favore. Nulla in contrario infine al rinvio alle norme sul gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC), già ora applicate anche in ambito esecutivo.

A nostro modo di vedere la norma transitoria proposta di cui all'articolo 63a nOTLEF è necessaria per distinguere le tasse da applicare in caso di prestazioni effettuate prima della modifica legislativa. Accogliamo quindi con favore la stessa.

3. Mozione 17.4092 del 13 dicembre 2017 Natermod "Ridurre gli emolumenti in materia di esecuzione e fallimento"


A mente dello scrivente Consiglio tale atto parlamentare deve essere respinto poiché non connesso alla realtà degli Uffici di esecuzione e fallimento. Le pratiche in ambito esecutivo e fallimentare sono diventate molto complesse e di elevato valore economico. La trattazione di tali procedure implica per gli Uffici un importante onere in termini di tempo e di risorse impiegate.

Di conseguenza le tariffe sono pienamente adeguate alle circostanze, prova ne è che la revisione della OTLEF prevede per determinati ambiti un aumento delle tasse applicabili (cfr. art. 48 cpv. 1 e 2 nOTLEF). Inoltre la mozione pare colpire i Cantoni che adottano ancora un sistema di retribuzione in base alle tasse incassate (cosiddetto sistema delle sportule), ciò che non è il caso in Ticino, dove gli Ufficiali e i loro collaboratori sono funzionari del Cantone e le tasse incassate sono riversate allo Stato.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.


Il Presidente:
Claudio Zali

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere: -

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.